

IVA

Il GSE emette fatture a rettifica del prezzo dell'energia altrui

di Stefano Chirichigno

L'[**articolo 15 bis D.L. 4/2022**](#) ha previsto che a decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, è applicato un **meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia**, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da:

- a) **impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW** che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato;
- b) **impianti di potenza superiore a 20 kW** alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010.

I **produttori** interessati, previa richiesta da parte del Gestore dei servizi energetici (GSE), trasmettono al medesimo, entro trenta giorni dalla medesima richiesta, una **dichiarazione** che attesti le informazioni necessarie per le finalità di cui all'[**articolo 15 bis**](#) sopra citato, come individuate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).

La norma prevede che **spetti al GSE calcolare la differenza tra un prezzo di riferimento normativamente individuato dallo stesso** (differenziato per macroaree territoriali) e un **prezzo zonale orario** (o in determinate ipotesi prezzo contrattuale).

Qualora tale differenza sia **positiva** (ipotesi altamente improbabile), il GSE eroga il relativo importo al produttore.

Nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa (come nell'ordinarietà dei casi), il **GSE conguaglia o provvede a richiedere al produttore l'importo corrispondente**.

Ineffabile come sempre, il GSE ha ritenuto di dare attuazione a tale disposizione di legge emettendo **fatture**, in particolare (secondo quanto riportato dalla stampa specializzata) in relazione all'**energia venduta dai Comuni e da altri soggetti come le imprese agricole produttrici di energia fotovoltaica**.

Fin troppo scontato eccepire che la fattura difetta del suo fondamento primario, vale a dire la **cessione di beni o la prestazione di servizi** (c.d. presupposto oggettivo dell'Iva).

La circostanza che la **causale** di tali fatture sia “*rettifica del prezzo di cessione dell'energia ai sensi dell'art. 15 bis del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4- Contratto XYZ*” rende quasi **surreale** la situazione.

È del tutto evidente che se una rettifica di una fattura (per essere mutato il prezzo) deve essere fatta, lo strumento preposto è la **nota di credito emessa dallo stesso soggetto che ha emesso la fattura oggetto di rettifica**.

Per quale ragione il GSE abbia sentito l'esigenza di emettere una propria fattura probabilmente rimarrà un italico mistero, ma nutriamo seri dubbi che tali fatture saranno serenamente “**respinte**” (come, senza tema di smentita, dovrebbero) dai **produttori di energia** che in primo luogo non vorranno che tale “respingimento” venga frainteso come un rifiuto di soggiacere alla norma in commento, ma più in generale è del tutto verosimile che siano poco inclini ad aprire tavoli di discussione con il GSE (dato il suo ruolo di “gestore” e come storicamente lo ha interpretato).

Fortunatamente, a quanto ci consta, le fatture sono emesse dal GSE in regime di reverse ex **articolo 17, comma 6, D.P.R. 633/1972** (aggiungendo svarione a svarione) e quindi **non mettono il produttore nell'imbarazzo di detrarre un'Iva risultante da una fattura emessa per operazione inesistente**.

Che si possa essere sanzionati per aver fatto acquiescenza al comportamento del GSE e quindi gestito la pseudo-fattura alla stregua di un mero invito “atipico” all'emissione di una nota di credito e quindi assimilato la registrazione della fattura (per amor di pace) applicando l'Iva in regime di *reverse charge* all'emissione di una propria **nota di credito** (che avrebbe sortito il medesimo effetto) sarebbe veramente **paradossale**.

Ovviamente, in linea di principio la registrazione della “**pseudofattura**” del GSE alla stregua di un qualsiasi **documento di addebito solo in contabilità generale** senza transitare per i registri Iva rimane una **soluzione che difficilmente si presta a critiche**.

In realtà il dubbio che rimane è che il problema sia più a monte e a ben vedere **non si renda dovuta alcuna nota di credito da parte dei venditori di energia** (rimanendo quindi l'Iva applicata sul prezzo contrattualmente convenuto), trattandosi di una **prestazione imposta, sostanzialmente un tributo, per insindacabile scelta legislativa**, determinato in termini di differenza di prezzo, ma che opera per così dire su una sfera differente (quella delle prestazioni imposte) e quindi del tutto estranea al venerando (ormai cinquantenne) tributo.

Se è vero che un tributo viene identificato con riferimento a quattro elementi qualificanti - il depauperamento patrimoniale del soggetto inciso, la coattività della prestazione patrimoniale richiesta, la destinazione del gettito ad enti pubblici e, infine, la funzione pubblica della prestazione patrimoniale imposta – ci sembra arduo negare che uno di essi difetti nel caso di specie.

Se è vero che il tributo consiste in una **prestazione patrimoniale imposta in base ad una fonte autoritativa**, il cui gettito è destinato ad enti pubblici ed è funzionale a favorire in via solidaristica le finalità collettive, è necessaria una riflessione in più da parte dell'AdE che ponga fine allo strame del venerando tributo da parte del GSE.